



COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE ED IMPIANTI TECNOLOGICI
--

N. ORDINANZA	DATA
21	04/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2025, AI SENSI DELLA LEGGE N. 353/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/2000.

IL SINDACO

Atteso che sul il territorio comunale si registra una condizione meteo climatica favorevole all'innescio e alla propagazione degli incendi boschivi a causa delle temperature al di sopra della media stagionale.

Atteso che in ragione dell'approssimarsi della piena stagione estiva su tutto il territorio comunale è prevista una maggiore pressione antropica per l'afflusso turistico.

Richiamate le elaborazioni rilevate dal modello di previsione incendi del Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL), le quali prevedono una potenziale crescita del livello di rischio incendio per i prossimi giorni;

Ritenuto, al fine di ridurre il rischio d'incendio e la tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale, garantire idonea pulizia, sfalcio o estirpazione di erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione e ogni altro materiale infiammabile dei terreni e delle aree di

qualsiasi natura e loro pertinenze ricadenti in area urbana ed extraurbana.

Considerato il comma 6-bis dell'art. 182 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente) che, nel definire a quali quantità e condizioni è consentito l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, senza che questa attività configuri gestione dei rifiuti, ma possa invece essere considerata una pratica agricola consentita, dispone nel contempo che *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*.

Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento Direzione generale Protezione Civile e difesa suolo della Regione Liguria n. 4926-2025 del 02/07/2025 di proclamazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m. e i., a partire dalla ore 00:01 di sabato 05/07/2025 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale.

Visti:

- la L.R. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”;
- la L.R. 17/02/2000 n. 9 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio”;
- la L. 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come modificata dal Decreto-legge 120/2021, convertito con modificazioni dalla L.8 novembre 2021, n.155 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile” e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

ORDINA

- Il divieto in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del

territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 di: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o bruce, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;

- ai proprietari o detentori a qualunque titolo di terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, ricadenti in area urbana ed extraurbana, di eseguire interventi di pulizia, di sfalcio o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie secche, residui di vegetazione e ogni altro materiale infiammabile al fine di prevenire gli incendi. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati, immediatamente completate le predette operazioni, e conferito secondo le leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di igiene urbana. E' vietata l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione dei lavori che dovessero interessare la sede stradale.

AVVERTE

- che l'inosservanza di quanto sopra ordinato sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
- che la violazione dei divieti di cui all'art.42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art. 52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000;
- che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

DISPONE

- di pubblicare il presente Atto all'Albo pretorio on line fino alla cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- di trasmettere la presente al Prefetto di Savona, al Comando di Polizia Municipale, al

Comando provinciale dei Carabinieri, al Comando Polizia di Stato, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Savona, 04/07/2025

IL SINDACO

RUSSO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 21 sottoscritto digitalmente da RUSSO MARCO il 04/07/2025 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.